

L'anonimato materno tra autodeterminazione soggettiva e disvelamento identitario indotto

Mario Renna*

ANONYMOUS BIRTH BETWEEN MATERNAL AUTONOMY AND FORCED IDENTITY

ABSTRACT: Maternal anonymity represents a phenomenon of disappearance from the life of the child. This paper addresses the several critical profiles arising from the balancing between the exercise of the right to anonymity and the right to know one's origins and health data.

KEYWORDS: Anonymous birth; Identity; Origins; Health data; Adoption

SOMMARIO: 1. Rilievi disciplinari; 2. La conoscenza dei dati sanitari e l'anonimato materno; 3. Morte materna e comparsa dell'identità?

1. Rilievi disciplinari

L'esercizio da parte della donna del diritto a rimanere anonima a margine del parto integra un atto di autonomia privata, sebbene non difettino ricostruzioni volte a denunciare la torsione arbitraria insita in una tale manifestazione di volontà¹.

Al contempo, quanto cristallizzato dall'art. 30, comma 1, d.p.r. 396/2000 si accredita a certificare la scomparsa, ovvero l'eclissi a livello formale e giuridico, della donna dalla vita del soggetto che ha generato². A ciò si aggiunga che l'art. 93, comma 2, dell'ex codice della privacy (d.lgs. 196/2003), nella

* Ricercatore, Università di Siena. Mail: mario.renna@unisi.it. Il contributo è stato sottoposto a doppio referaggio anonimo.

¹ Scrive M. SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Fam. dir.*, 2021, 768: «l'anonimato sacrifica dunque l'interesse del figlio a conseguire uno stato genitoriale nei confronti del genitore biologico, in spregio peraltro al diritto/dovere sancito dall'art. 30 Cost. Ci si imbatte così in una situazione in cui l'interesse del minore non è affatto superiore a quello della partoriente a mantenere l'anonimato, il che richiede di individuare un bene di pari rango alla cui tutela è strumentale il sacrificio di tale interesse». Cfr., altresì, S. TROIANO, *Circolazione e contrapposizione di modelli nel diritto europeo della famiglia: il «dilemma» del diritto della donna partoriente nell'anonimato*, in AA. VV., *Liber amicorum per Dieter Henrich*, I, Torino, 2012, 192 ss.; A. NICOLUSSI, *Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini. Per un'analisi giuridica di una possibilità tecnica*, in *Riv. AIC*, 2012, 14; nonché, A. RENDA, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Torino, 2008, spec. 226, 341. In tema, M.G. STANZIONE, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Torino, 2015. V., per una ricognizione pratica, B. CHECCHINI, *La giurisprudenza sul parto anonimo e il nuovo "istituto" dell'interpello*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, II, 1288 ss.; F. TESCIONE, *La dichiarazione della madre di non voler essere nominata. Varianti e invarianti di un diritto soggettivo in crisi sistemica*, in *juscivile.it*, 2020, 1509 ss. Definisce la partoriente, alla luce del quadro normativo di riferimento, quale "arbitra indiscussa dello stato di filiazione del nato", A. MENDOLA, *Azione di accertamento dello stato di figlio e limiti al diritto all'anonimato materno*, in *Fam. dir.*, 2021, 168.

² Il riferimento alla scomparsa è in senso a-tecnico e non sovrapponibile agli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 48 c.c. Per una accurata ricostruzione dell'anonimato materno, v. M. MANTOVANI, *Sub art. 231 c.c.*, in

formulazione attualmente vigente, dispone che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vanti un interesse, in conformità alla legge (art. 22 l. 241/1990), decorsi *cento anni* dalla formazione del documento³.

Ancora, un ulteriore e decisivo frammento disciplinare si rinviene nella disciplina adottiva: l'art. 28, comma 7, l. 184/1983, così come sostituito dall'art. 177, comma 2, dell'ex codice della privacy, prevede che l'accesso alle informazioni – da parte dell'adottato – non sia ammesso nei confronti della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata. La norma è diafana e non chiarisce a quali informazioni *non* si possa approdare: se *a*) a quelle concernenti il portato genealogico; ovvero *b*) a quelle riguardanti i dati sanitari. Si badi che l'art. 93, comma 3, d.lgs. 196/2003 consente, durante il termine secolare sopra menzionato, l'accoglimento della richiesta di accesso al certificato o alla cartella clinica relativamente ai dati relativi alla madre che si sia avvalsa dell'anonimato «osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile». Peraltro, l'art. 28, comma 7, l. 184/1983 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre rimasta anonima su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca della originaria dichiarazione (così: Corte cost. 278/2013)⁴.

2. La conoscenza dei dati sanitari e l'anonimato materno

Una recente decisione della Corte di cassazione – Sez. I, 9 agosto 2021, n. 22497⁵ – può aiutare a chiarire alcuni punti critici sottesi al tema in rassegna. I giudici di legittimità hanno risolto una controversia riguardante l'accesso alle origini da parte di un soggetto adottato, stante il concomitante anonimato materno. Per le Corti di merito, la permanenza dell'anonimato e l'incapacità, nel caso di specie, della madre naturale ad esprimere un genuino consenso teso alla manifestazione della propria identità alla figlia ostacolavano il (procedimento di) superamento del segreto⁶.

EAD., *Lo stato di figlio. Artt. 231-249*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2022, spec. 85 ss.; M. RIZZUTI, *Adozione aperta e rapporti successori*, Napoli, 2021, 109 ss.

³ Per un'applicazione concreta, v. TAR Lazio-Roma, Sez. III-*quater*, 1° febbraio 2022, n. 1170, in *giustizia-amministrativa.it*.

⁴ Corte cost., 18 novembre 2013, n. 278, con note di T. AULETTA, *Sul diritto dell'adottato di conoscere la propria storia: un'occasione per ripensare alla disciplina della materia*, in *Corr. giur.*, 2014, 473 ss.; e J. LONG, *Adozioni e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 289 ss. Per uno spunto, F. AZZARRI, *Diritto di famiglia e processi regolativi: rileggendo un volume di Enzo Roppo*, in *juscivile*, 2018, 277. Ora, in tema, A. MORACE PINELLI, *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021, 1011 ss.; M. RIZZUTI, *Informazione genetica e diritto delle relazioni familiari: vicissitudini del favor veritatis*, dattiloscritto letto grazie alla cortesia dell'A. e in corso di pubblicazione per gli *Scritti in onore di Vincenzo Cuffaro*; e C. FAVILLI, *Parto nell'anonimato e bilanciamento tra gli interessi in conflitto in caso di sopravvenuta impossibilità di procedere all'interpello riservato*, letto grazie alla cortesia dell'A.

⁵ La decisione è annotata da M.G. STANZIONE, *Il diritto di conoscere le proprie origini tra identità del figlio e auto-determinazione della madre*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, I, 12 ss.

⁶ Per un raffronto, v. App. Ancona, 12 marzo 2021, con nota di M.N. BUGETTI, *Il diritto all'anonimato della madre incapace prevale sul diritto del figlio a conoscere le proprie origini*, in *Fam. dir.*, 2021, 747 ss.

I giudici di legittimità, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, sovranazionale⁷ e domestico, hanno chiarito con apprezzabile nettezza che: «[...] il diritto alla conoscenza biologica delle proprie origini segue una logica anzitutto identitaria, rappresentando quello all'identità personale un diritto fondamentale riconosciuto a ciascun essere umano, ma può nascere anche da un bisogno di salvaguardia della salute e della vita del richiedente, sotteso alla necessità di individuare, ad esempio, particolari patologie di tipo genetico, per le quali sia necessaria un'anamnesi familiare».

Dando seguito a quanto statuito dalla Corte costituzionale nel 2013 – ove si riconobbe la necessità di tutelare il diritto alla salute del figlio anche in relazione alle più moderne tecniche diagnostiche basate su ricerche di tipo genetico –, i giudici di legittimità hanno riconosciuto, attraverso una corretta lettura dell'art. 93, comma 3, d.lgs. 196/2003, la centralità dell'accesso alle informazioni sanitarie, volte a reperire l'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili, per mezzo di modalità tali da tutelare la riservatezza della donna.

Ancora più prudentemente, i giudici hanno precisato che, tuttora, risulti sistematicamente necessario bilanciare l'anonimato materno con il diritto del figlio biologico ad accedere ad informazioni che consentano di ridefinire il paradigma identitario. Tuttavia, una lettura dell'art. 28, comma 6, l. 184/1983, attenta alla dimensione conflittuale che si manifesta nello scenario in esame, inviterebbe a preservare l'equilibrio psico-fisico della donna, arrestando l'indiscriminata legittimazione delle istanze di indagine identitaria. La ricerca della madre naturale e il contatto per l'eventuale interpellato riservato devono avvenire, così come statuito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 1946/2017, con la massima prudenza, nonché con il massimo rispetto della libertà di autodeterminazione e della dignità della donna, dovendosi tenere conto dell'età, dello stato di salute e della sua condizione personale e familiare⁸. Nel caso in rassegna, l'età della madre, lo stato invalidante e la vulnerabilità soggettiva sono stati adeguatamente valorizzati dalle Corti di merito quali argini alla richiesta del figlio di conoscere le proprie origini.

Diversamente, l'accesso alle informazioni sanitarie, chiarisce giustamente la Corte di cassazione, è distinto dal puro accesso alle origini personali, in quanto teleologicamente volto alla tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente⁹. Assicurare effettività a tale diritto non equivale a privare di ogni protezione la donna che ha fatto ricorso all'anonimato: si tratterebbe, invero, di limitare e consentire l'accesso alle informazioni non identificative in conformità a quanto diviso dall'art. 93, comma 3, d.lgs. 196/2003. Pertanto, la richiesta di consultazione cartolare dei dati sanitari potrà avvenire laddove, in modo non arbitrario, si assicuri un accesso specifico, non esplorativo,

⁷ Corte eur. dir. uomo, 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia*, con nota di J. LONG, *La Corte europea dei diritti dell'uomo censura l'Italia per la difesa a oltranza dell'anonimato del parto: una condanna annunciata*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, 119 ss. V., altresì, C. SCOGNAMIGLIO, *Le riforme e il sistema nel disegno della complessità delle fonti*, in U. SALANITRO (a cura di), *Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo?*, Pisa, 2020, 394 ss.

⁸ Cass., Sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, con note di S. STEFANELLI, *Anonimato materno e genitorialità dopo Cass., sez. un., 1946 del 2017*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2017, 1041 ss. e M.N. BUGETTI, *Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie origini*, in *Corr. giur.*, 2017, 624 ss.

⁹ Sia consentito un rinvio a M. RENNA, *Diritto alla conoscenza dell'identità genetica e delle origini*, in A. BUCELLI (a cura di), *Identità e salute del minore. Problematiche attuali*, Pisa, 2021, 153 ss.

e con l'osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la massima riservatezza e la non identificabilità della madre biologica.

3. Morte materna e comparsa dell'identità?

Preme sottolineare come quanto deciso nell'ordinanza n. 22497/2021, da un lato, consenta di accentuare il ruolo dell'autodeterminazione individuale nel mantenimento – o nella revoca – della secretazione dei dati anagrafici avvenuta *post partum*¹⁰; dall'altro, si assiste ad una valorizzazione dell'equazione tra morte della madre naturale e cessazione immediata dell'anonimato. Infatti, secondo la Corte, in caso di decesso, il figlio può essere liberamente autorizzato dal Tribunale dei minori ad accedere alle informazioni riservate sull'identità della propria madre¹¹.

Quanto deciso risulta coerente con l'orientamento giurisprudenziale (di legittimità) che, progressivamente, tende a divenire maggioritario¹².

Le prime decisioni in tal senso risalgono al 2016: l'evento morte provocherebbe una sostanziale impossibilità di procedere a uno scrutinio della volontà materna circa il mantenimento o la rimozione del segreto. Tenderebbe, di contro, a profilarsi una reviviscenza dell'irreversibilità dell'anonimato, censurata nel 2013 dalla Corte costituzionale, con conseguente pregiudizio del diritto del figlio a ricostruire le proprie origini. Il decorso del termine centennale, fissato dall'art. 93, comma 2, d.lgs. 196/2003, cui è subordinato il rilascio del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica comprensivi dei dati identificativi della donna rimasta anonima, verrebbe privato di efficacia dal sopraggiungere della dipartita della donna medesima: diversamente, sarebbe inattuabile il diritto del figlio di rintracciare le proprie origini biologiche¹³. Il decesso determinerebbe, quindi, il venir meno di quelle ragioni di tutela – della vita e della salute della donna, ma anche del minore – che l'ordinamento ha salvaguardato con il ricorso all'anonimato materno.

Come successivamente precisato sempre dalla Corte di cassazione, l'esercizio del diritto alla conoscenza delle origini biologiche, esercitabile dopo la morte della madre naturale già protetta

¹⁰ Per maggiori riferimenti, F. GIARDINA, *Diritto alla conoscenza delle proprie origini*, in V. CUFFARO, B. AGOSTINELLI (a cura di), *Relazioni, Famiglie, Società*, Torino, 2020, 187 ss.; R. PANE, *Ancora sul diritto di conoscere le proprie origini*, in EAD., *Mutamenti sociali e itinerari del diritto di famiglia*, Napoli, 2018, 135 ss.; T. MONTECCHIARI, *Diritto all'identità biologica dell'adottato. Profili esistenziali della famiglia*, in AA. VV., *Scritti in onore di Vito Rizzo*, II, Napoli, 2017, 1329 ss.

¹¹ In dottrina, v. G. DI LORENZO, *Tutela dell'identità personale e verità della procreazione. "Mors omnia solvit"*, in *Dir. fam. e pers.*, 2018, II, 1569 ss.; L. BOZZI, *La parabola del diritto a conoscere delle proprie origini. Brevi riflessioni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, II, 170 ss.; F. GIGLIOTTI, *Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra soluzioni praticate e prospettive di riforma)*, in *Eur. e dir. priv.*, 2017, 945, nt. 127.

¹² Per una sintesi, v. B. GRAZZINI, *L'evoluzione giurisprudenziale ed i recenti approdi in materia di accesso alle origini in caso di "parto anonimo"*, in *Fam. dir.*, 2022, 71 ss. Per una differente ricostruzione nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Milano, 7 settembre 2020, con nota di M.N. BUGETTI, *Parto anonimo: la secretazione dell'identità della madre si protrae anche dopo la sua morte*, ivi, 2020, 1143 ss.; Trib. Genova, 13 maggio 2019, con nota di E. ANDREOLA, *Fratelli biologici di madre anonima e riservatezza dei dati genetici*, ivi, 2020, 286 ss.

¹³ Cass., Sez. I, 21 luglio 2016, n. 15024, con nota di M.G. STANZIONE, *Il diritto del figlio di conoscere le proprie origini nel dialogo tra le Corti*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, 1488 ss. In dottrina, N. CORBO, *Identità personale, accesso alle origini e non riconoscibilità degli atti di nascita da maternità surrogata*, in *Pers. merc.*, 2017, 52 ss.

dall'anonimato, anche in assenza di una revoca, non potrà avvenire in pregiudizio di terzi interessati¹⁴.

Una lettura estensiva di quanto previsto dall'art. 28, comma 5, l. 184/1983 – ai sensi del quale, raggiunto il venticinquesimo anno di età, l'adottato può accedere a informazioni che riguardano «la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici» – ha condotto la Corte di cassazione a riconoscere il diritto ad accedere all'identità delle sorelle e dei fratelli adulti¹⁵. Ciò, tuttavia, dovrà avvenire «previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto»¹⁶.

La parificazione tra morte e dissoluzione del segreto materno, con contestuale appropriazione delle cognizioni biologiche da parte del figlio naturale, trovano una ulteriore riconferma in una decisione del 2020 resa sempre dalla Corte di cassazione¹⁷. Nel bilanciamento tra diritti e valori costituzionalmente rilevanti, a seguito della morte della madre naturale e dinanzi all'accesso ai dati personali, risulterebbe recessiva l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e dei discendenti della donna che si avvale dell'anonimato. Tuttavia, fondare la legittimazione dell'esercizio del diritto ad accedere ai dati biologici sul solo riscontro dell'avvenuta morte della madre naturale, senza prestare attenzione all'esistenza o meno di un atto di volontà teso a rimuovere la secretazione identitaria, potrebbe pregiudicare in radice il funzionamento del parto anonimo, svilendone la logica originaria¹⁸, oltre a risultare potenzialmente dirompente in termini di azioni di stato e pretese patrimoniali¹⁹.

L'effettiva tutela della vita e della salute della donna e del nascituro, predicati irriducibili dell'anonimato materno, potrebbe conoscere un arretramento dinanzi ad una interpretazione eccessivamente largheggiante del *diritto a conoscere*²⁰. Questa posizione giuridica soggettiva merita di es-

¹⁴ Cass., Sez. I, 9 novembre 2016, n. 22838, con nota di G. CASABURI, *In tema di diritto del figlio adottivo alla conoscenza delle proprie origini*, in *Foro it.*, 2016, I, c. 3791 s.

¹⁵ Cass., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 6963, con nota di G. CASABURI, *“Privilegia ne inroganto”. La Cassazione/legislatore riconosce e insieme limita il diritto alle origini nei confronti delle sorelle e dei fratelli biologici*, in *Foro it.*, 2018, I, c. 1141.

¹⁶ Così, Cass., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 6963, cit.

¹⁷ Cass., Sez. I, 22 settembre 2020, n. 19824, con note di M.N. BUGETTI, *L'accertamento della maternità nei confronti della madre che si sia avvalsa dell'anonimato*, in *Fam. e dir.*, 2020, 1478 ss. e di C. DE MENECH, *Parto anonimo e dichiarazione giudiziale della maternità: le nuove prospettive dell'identità biologica*, in C. GRANELLI (a cura di), *I nuovi orientamenti della Cassazione civile*, Milano, 2021, 110 ss. V., altresì, il commento di A. MENDOLA, *Azione di accertamento dello stato di figlio e limiti al diritto all'anonimato materno*, cit., 166 ss. Ampi riferimenti in M. RIZZUTI, *Adozione aperta e rapporti successori*, cit., 118-119, nt. 39-40.

¹⁸ Corte cost., 25 novembre 2005, n. 425, con nota di L. BALESTRA, *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra tutela dell'identità dell'adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici*, in *Famiglia*, 2006, II, 161 ss. Con riguardo agli interessi connessi alla secretazione nella dinamica adottiva, cfr. M.R. MARELLA, *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche. Contenuti e prospettive*, in *Giur. it.*, 2001, 1770; L. LENTI, *Adozione e segreti*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, I, 229 ss.; e, ora, ID., *Diritto della famiglia*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 2021, 1048 ss., 1072 ss.

¹⁹ Per un approfondimento, v. C. GRANELLI, *Il c.d. “parto anonimo” ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di “dialogo” fra Corti*, in *juscivile.it*, 2016, 564 ss.; e S. STEFANELLI, *Diritto all'identità*, in A. SASSI, F. SCAGLIONE, EAD., *La filiazione e i minori*, in *Tratt. Sacco*, 4, Torino, 2018, 478 ss.

²⁰ S. RODOTÀ, *Quattro paradigmi per l'identità*, in ID., *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2012, spec. 298.

sere relativizzata e contestualizzata dinanzi al *competere* dell'anonimato materno; occorre, quindi, apprezzare la strumentalità dell'accesso alle informazioni materne. Il diritto a conoscere merita di essere diversamente ponderato, qualora sia proteso alla mera ricostruzione identitaria, ovvero qualora risulti teleologicamente volto a lumeggiare il quadro clinico e anamnestico²¹.

L'anonimato rimane un atto di autonomia privata oltre a raffigurare un mezzo di controllo della circolazione dei propri dati identificativi²². Esso, alla luce dell'attuale dato normativo, non andrebbe interpretato alla stregua di un privilegio accordato alla donna: pertanto, occorre evitare, che la flessione del diritto all'anonimato mini la dignità, la salute e la riservatezza della donna, garantendo, al contempo, che la conoscenza dei dati sanitari sia effettivamente assicurata e non confusa con il mero diritto a ricostruire gli aspetti anagrafici²³.

L'interpello, nella scansione procedimentale tratteggiata dalle Sezioni unite nel 2017²⁴, pur volto a garantire, nel rispetto della riservatezza e della dignità della donna, la conoscenza delle origini personali e a consentire l'accesso alla storia parentale da parte del figlio, lascia trasparire il plastico conflitto tra sapere e negare, nonché tra rivendicare e dimenticare. Respingendo facili quanto arbitrari automatismi connessi alla morte della donna e all'appropriazione identitaria, la scelta dell'anonimato, pur rimasta immutata, non potrà escludere l'accesso ai dati non identificativi, laddove emerga la necessità di tutelare la vita e la salute; diversamente, solo una revoca dell'anonimato da parte della madre naturale potrà porre, legittimamente, fine alla scomparsa identitaria, *permettendo* di soddisfare il fabbisogno genealogico da parte del figlio naturale²⁵.

²¹ Sull'interpretazione secondo ragionevolezza nella composizione dei conflitti determinati dall'insistere dell'anonimato materno, G. PERLINGIERI, *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2019, 17-19.

²² M. COSTANTINO, *L'identità del bambino e del concepito. Voglie individuali di anonimato e di rifiuto*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, 775 ss.

²³ G. CHIAPPETTA, *Favor veritatis e attribuzione dello status filiationis*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2016, 144 ss.

²⁴ Tale soluzione è seguita da Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14162, in *dejure.it*.

²⁵ Di recente, v. Cass., Sez. I, 3 marzo 2022, n. 7093, in *dejure.it*.